


ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

SENT. N.
952/2009
REG. GEN.
702/03
CRON. N.
5184

La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, composta dai signori Magistrati

- DOTT. Giuseppe MOLINARO Presidente
- DOTT. Giovanni BENASSI Consigliere rel.
- DOTT. Maria G. D'AMICO Consigliere

OGGETTO
RIPETIZIONE
DI INDEBITO

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003, posta in decisione all'udienza collegiale dell'1 ottobre 2009, promossa da:

rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso in appello, dall'avvocato Stefano Spinelli del Foro di Forlì, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Masi, in Bologna, via San Vitale 40/3

APPELLANTE

contro

DEPOSITO MINUTA
IN DATA:
8 ottobre 2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del suo Ministro pro tempore, legalmente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nei cui Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni 4, è pure legalmente domiciliato

APPELLATO

E contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Romano Chiatti e Antonello Lamanna, per procure generali alle liti rilasciate per atti notaio F. Lupo, in Roma, rispettivamente in data 7 ottobre 1993, rep. n. 22724, e 7 ottobre 1993, rep. n. 22738, elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci 6/8, presso la sede Provinciale dell'Istituto

APPELLATO

E contro

COMUNE DI FORLI', in persona del Direttore dell'Area Servizi Interni e Sviluppo Informatico, Organizzativo e delle Risorse Umane, dott. Alessandro La Forgia, rappresentato e difeso per mandato a margine della memoria di costituzione in appello, dagli avvocati Mario Di Giovanni del Foro di Forlì e Domenico Giuseppe Carullo, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Bologna, via Giunizelli 2



APPELLATO

E contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, APPELLATO CONTUMACE

Avente ad oggetto: ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante chiede e conclude: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione di Lavoro.

1) riformando la sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto della all'irripetibilità del rateo pensionistico corrisposto dall'INPS, per i motivi ampiamente esposti in ricorso e in applicazione dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente esposta nel presente atto; conseguentemente, dichiarare la nullità e/o illegittimità e disporre la definitiva disapplicazione del provvedimento dell'1 ottobre 1997, prot. 50130/IC/2/2, emanato dalla Prefettura di Forlì - Cesena nei confronti della ricorrente; 3) conseguentemente condannare l'INPS alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate a far data da 1 ottobre 1997 con interessi e rivalutazione monetaria dalla suddetta data al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e 10% per spese generali come per legge, di

APPELLATO

entrambi i gradi di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario”;

Il procuratore dell'appellato Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede e conclude: "si chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato con vittoria di spese e di onorari”;

Il procuratore dell'appellato INPS chiede e conclude: "piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 141/03, con la condanna di controparte al pagamento di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio”;

Il procuratore dell'appellato Comune di Forlì chiede e conclude: "chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, quale Giudice del Lavoro e delle controversie previdenziali, voglia rigettare il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Forlì, e, comunque, per infondatezza; con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.

LA CORTE D'APPELLO

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Relatore dott. Giovanni Benassi;

Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 aprile 2002,
, riconosciuta invalida civile nella misura del
67% ai sensi della legge n. 118/71, premesso che, nel
periodo dal 31 dicembre 1994 al 14 luglio 1997 era stata
radiata dall'elenco di cui all'art. 19 della legge n.
482/68 per mancata revisione del tesserino e che la
competente Prefettura, con provvedimento dell'1^o ottobre
1997, nel disporre la revoca del beneficio, le aveva
richiesto la restituzione della somma di € 11.541.510,
indebitamente percepita nel periodo dal 6 febbraio 1995
al 14 luglio 1997, ai sensi del d.p.r. 21 settembre 1994
e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha convenuto in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, il Ministero
dell'Interno, il Comune di residenza e l'INPS chiedendo
che, in applicazione dei principi vigenti in tema di
indebito assistenziale, venisse dichiarata la non
ripetibilità della somma chiesta in restituzione.

Radicatosi il contraddittorio con l'INPS ed il Comune,
volontariamente intervenuto il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e non costituitosi il Ministero
dell'Interno, il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 141
dell'8 aprile 2003, depositata il 12 aprile 2003, ha
rigettato la domanda, osservando che, non risultando

iscritta la ricorrente dal dicembre 1994 presso la lista speciale del collocamento obbligatorio, l'amministrazione era tenuta a disporre la revoca della provvidenza economica e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 le somme percepite nel periodo successivo, a quel titolo, erano indebite e dovevano essere restituite.

Avverso la detta decisione, non notificata,

, con ricorso depositato il 5 giugno 2003, ha proposto appello, affidato ad un motivo, cui resistono il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'INPS ed il Comune di Forlì, chiedendo il rigetto del gravame. Il Ministero dell'Interno, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato, quindi, dichiarato contumace.

All'udienza dell'1 ottobre 2009, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, censura l'impugnata sentenza, sostenendo che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 698/94, l'accertata insussistenza dei requisiti prescritti determina la revoca della provvidenza dalla data dell'accertamento e non da quella

del venire meno del requisito previsto; nella specie, quindi, viene in rilievo la data del luglio 1997 dell'accertamento e non il momento della perdita dei requisiti, dicembre 1994. Secondo l'appellante, inoltre, dall'esame della normativa applicabile, emerge il principio dell'assoluta irripetibilità dell'indebito assistenziale sia in deroga al generale principio sancito dall'art. 2033 cod. civ. sia in parziale difformità dalla normativa in materia previdenziale. Secondo l'appellante, la ripetizione di somme relative a tre anni precedenti la data del provvedimento di revoca del beneficio è abnorme e non previsto dalle norme di legge applicabili, secondo le quali è possibile o la irripetibilità delle somme già corrisposte e la sola revoca a far data dal mese successivo al provvedimento (l. n. 29/77; l. n. 291/88) o la revoca a far data dall'accertata insussistenza dei requisiti prescritti (d.p.r. n. 698/94) oppure, ancora, a decorrere dalla visita di verifica, con o senza sospensione immediata del beneficio (l. n. 425/96 e l. n. 448/98). L'unica previsione di ripetéibilità era stata fissata dalla legge n. 537 del 1993, per altro, limitata ad un anno precedente alla data dell'accertamento e in caso di mancata rinuncia del beneficiario a goderne da tale data; tale norma, però, era stata espressamente abrogata dalla legge n. 425/96. Secondo l'appellante sono



ripetibili, al massimo, i ratei indebiti corrisposti successivamente all'accertamento della carenza dei requisiti, accertamento verificatosi, nella specie, con la verifica d'ufficio operata il 9 luglio 1997. L'appellante sostiene, infine, la non ripetibilità delle somme di natura alimentare percepite in buona fede.

Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte. La Corte di Cassazione è, recentemente, intervenuta con la sentenza n. 1446/08, con la quale ha affermato il principio che, in materia di ripetibilità delle prestazioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civili non può trovare applicazione l'art. 38, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche, dovendosi, invece, ricercare nella normativa dettata nello specifico ambito la disciplina particolare della ripetibilità. Pertanto, con riferimento a prestazioni assistenziali non dovute e percepite in mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale, con esclusione delle disposizioni che regolano, espressamente, la mancanza del requisito sanitario o di quello reddituale; conseguentemente, accertata la

mancanza del requisito della incollocazione, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.

Nell'ampia ed articolata motivazione, il supremo Collegio si è espresso nei seguenti termini:

Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso



modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994)...Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni)...Ne discende l'applicabilità del principio

generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebitato, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi

civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva - stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento

dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1)....Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un

reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso...La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nei termini di seguito esposti...La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.

Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del

1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta

invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)...Nessuna disposizione prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso, che ricorre nella specie, di mancanza del requisito di incollocazione al lavoro. Vanno, quindi, applicate le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (ed escludendo quindi le disposizioni che regolano espressamente la sorte dell'indebito per la mancanza del requisito sanitario e per la mancanza del requisito reddituale), vigenti nel lungo periodo dal primo febbraio 1982 al 28 aprile 1997. Le disposizioni applicabili sono dunque: a) Il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza

delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento"; b) il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, il quale dispone che "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"; c) la L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, il quale recava una disciplina particolarmente rigorosa, prescrivendo che "nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa". Ma quest'ultima disposizione venne espressamente abrogata dall'art. 4, comma 3 - nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996; d) La disciplina di cui alla citata L. n. 537 del 1993 si accavallò per un certo periodo con quella del



D.P.R. n. 698 del 1994 il quale, all'art. 5, comma 5, prevede che "Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti".

L'ultima disposizione citata, ossia il D.P.R. n. 698 del 1994 fu emessa in forza della L. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all'art. 11 l'emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinata dal già riportato L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, onde detta disposizione deve ritenersi non applicabile (cfr. Cass 26 aprile 2002, n. 6091)...In ogni caso tutte le disposizioni citate (ad esclusione di quella di cui al punto sub e) che però è stata abrogata) ed ivi compresa l'ultima (emanata come detto con eccesso di delega) prescrivono che vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.



Applicando tali principi al caso in esame, il Collegio rileva che l'indebitato di cui trattasi, pari a € 11.541.510, si era formato nel periodo dal 31 dicembre 1994 al 14 luglio 1997 per effetto della radiazione del nominativo della _____ titolare di assegno mensile di assistenza, dalle liste speciali del collocamento obbligatorio a fare data dal 31 dicembre 1994 al 14 luglio 1997 per mancata revisione del tesserino. L'esistenza di tale indebitato, come non è contestato in causa e risulta dai documenti prodotti, venne notificato all'interessata dalla Prefettura di Forlì con provvedimento n. 50130 dell'1 ottobre 1997 nel quale, tra l'altro, era stata disposta anche la revoca dell'assegno mensile di assistenza dal 31 dicembre 1994, data di radiazione dalle liste speciali del collocamento obbligatorio. L'indebitato è stato, infine, del tutto recuperato dall'INPS.

Nel caso di specie, dunque, poiché il provvedimento che aveva accertato che la già riconosciuta prestazione assistenziale non era più dovuta, non può che essere identificato in quello assunto dalla Prefettura di Forlì l'1 ottobre 1997, perché la precedente corrispondenza, scambiata tra la Prefettura e la Direzione Provinciale del Lavoro era finalizzata a chiarire se l'assistita avesse o meno mantenuto l'iscrizione del proprio



nominativo. nell'ambito delle liste del collocamento obbligatorio, possono essere oggetto di ripetizione soltanto i ratei, eventualmente, corrisposti successivamente all'1 ottobre 1997.

Tuttavia, poiché, come risulta dagli atti, l'intera somma di £ 11.541.510, afferente al periodo 31 dicembre 1994 - 14 luglio 1997, era stata riscossa dall'invalida anteriormente all'1 ottobre 1997, cioè prima dell'accertamento che la prestazione non era più dovuta, non può farsi luogo alla ripetizione dell'indebito e l'INPS è tenuto alla immediata restituzione di quanto già a tale titolo recuperato.

Va, pertanto, accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 141 dell'8 aprile 2003; e, in conseguenza, dichiarato non ripetibile l'indebito di £ 11.541.510, attuali € 5.960,69, accertato con provvedimento 1 ottobre 1997 della Prefettura di Forlì relativamente al periodo 31 dicembre 1994 - 14 luglio 1997, va condannato l'INPS alla restituzione delle somme illegittimamente a tale titolo recuperate dall'1 ottobre 1997, oltre interessi legali.

Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del soccombente Istituto previdenziale.

Restano compensate per giusti motivi le spese tra tutte le altre parti del processo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 141 dell'8 aprile 2003, dichiara non ripetibile l'indebito di £ 11.541.510, attuali € 5.960,69, accertato con provvedimento 1 ottobre 1997 della Prefettura di Forlì relativamente al periodo 31 dicembre 1994 - 14 luglio 1997; per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione delle somme illegittimamente a tale titolo recuperate dall'1 ottobre 1997, oltre interessi legali; condanna l'INPS al rimborso delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 per diritti ed € 700,00 per onorari e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.500,00, di cui € 800,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre, in ogni caso, agli accessori di legge e con distrazione, per entrambi i gradi, a favore dell'avvocato Spinelli, dichiaratosi antistatario; compensa le spese fra le altre parti.

Così deciso in Bologna il 1 ottobre 2009

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE

P. M. P. M.

Il Cancelliere C/1
GIORGIO ZAMPARELLI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Depositata in Cancelleria

Oggi 26 OTT. 2009

Il Cancelliere C/1
GIORGIO ZAMPARELLI



OPERATORE SUPLENZARIO B2
BOLOGNA
30 OTT. 2009
ALVARO...

Rel. r.e. aut + 10 PS 10 NOV. 2009 



RE 402/03 Sent. 152/09

La presente copia, conforme all'originale, si rilascia a richiesta del Sig.

Av. STEFANO SPIHELLI

nell'interesse di *ell'appealante*

in forma esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

24 NOV. 2009
Bologna,



Il Cancelliere Ct
GIORGIO ZAMPARELLI

Giorgio Zamparelli